

DETERMINA N.13/GIU DEL 26 MAGGIO 2023

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Treia (MC) per la realizzazione del progetto speciale per l'inclusione dei minori ucraini nella società treiese – "I luoghi di Dolores Prato".

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa "Risorse finanziarie" dell'Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Treia per la realizzazione del progetto speciale per l'inclusione dei minori ucraini nella società treiese – "I luoghi di Dolores Prato" che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa, derivante dall'accordo di cui al punto 1., quantificata nell'importo massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00) trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Articolo 5, comma 6;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10, comma 1 e comma 2, lettere a), h), t), u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 46 del 28 dicembre 2022 ("Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale". Approvazione del documento di accompagnamento al bilancio);
- legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023/2025);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 288/99 del 17 gennaio 2023 (Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, a verificare le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato ed a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (articolo 10, comma 2, lettera a), lettera h), lettera t) e lettera u) della legge regionale 23/2008).



Il Comune di Treia (di seguito denominato Comune), nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali, promuove e sostiene progettualità che abbiano carattere culturale e sociale e che, nello specifico, contribuiscano allo sviluppo ed alla coesione della comunità, accrescendo le occasioni di incontro, formazione, scambio e confronto, valorizzino l'integrità della famiglia, la tutela dei cittadini deboli o svantaggiati e la conservazione e valorizzazione delle tradizioni, degli usi e dei costumi nonché del patrimonio e delle proprietà collettive. Inoltre, nell'ambito delle sue funzioni, il Comune ispira la propria attività ai valori fondamentali della persona umana e della solidarietà verso le categorie più deboli e indifese.

Oltre a ciò, si evidenzia che il medesimo Comune ha aderito all'accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990, siglato con la Prefettura di Macerata, al fine di realizzare uno specifico modello di accoglienza (CAS) per la gestione dell'emergenza ucraina; tale accordo si è reso necessario proprio in virtù dell'arrivo, sul territorio comunale, già agli albori della guerra, di numerose famiglie ucraine composte per lo più da donne e bambini minori di età.

Sulla base di quanto sopra espresso il Comune ha proposto al Garante la progettualità in questione, orientata soprattutto all'inclusione dei bambini ucraini e delle loro famiglie nella realtà treiese, alla crescita espressiva ed educativa di tutti i minori coinvolti nel progetto, anche attraverso l'acquisizione di nuove e diverse abilità, e, infine, al coinvolgimento attivo degli stessi nella vita sociale e culturale della Città.

Sinteticamente, gli obiettivi del progetto sono:

- rispondere ai bisogni psico-educativi e di socializzazione dei bambini ucraini per il loro benessere;
- creare occasioni di condivisione, confronto e scambio tra minori ucraini e treiesi;
- raggiungere un effettivo coinvolgimento dei minori ucraini nella vita pubblica e nei luoghi di aggregazione;
- favorire l'integrazione piena dei minori ucraini e delle loro famiglie nella comunità del Comune di Treia.

Nel complesso i risultati che si attendono dalla realizzazione del progetto sono:

- aumento della serenità emotiva e dell'equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori ucraini;
- realizzazione di occasioni di condivisione, confronto e scambio tra minori ucraini e treiesi;
- aumento del coinvolgimento dei minori ucraini nella vita pubblica e nei luoghi di aggregazione;
- aumento dell'integrazione dei minori ucraini e delle loro famiglie nella comunità del Comune di Treia

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano presentate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto Progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo complessivo massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00). In merito detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023).

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in tale documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Francesca Perilli

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente per Euro 3.000,00 sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante) del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025, annualità 2023, dell'Assemblea legislativa regionale alla data del 26 maggio 2023.

Il responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

Documento informatico firmato digitalmente



**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

Questa determina si compone di 11 pagine, di cui 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

Allegato A

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Treia (MC) per la realizzazione del Progetto speciale per l'inclusione dei minori ucraini nella società treiese – “I luoghi di Dolores Prato”

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dall'avv. Giancarlo Giulianelli, di seguito denominato “Garante”,

E

il Comune di Treia (MC), Piazza della Repubblica n. 2 Codice Fiscale 00138790431 rappresentata dal legale rappresentante, il Sindaco, Franco Capponi

di seguito congiuntamente definite “Parti”

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno il comune interesse a realizzare il Progetto speciale per l'inclusione dei minori ucraini nella società treiese – “I luoghi di Dolores Prato”.
- a) il Garante, in quanto tenuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a), h), t), u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, a verificare le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato ed a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
- b) il Comune in quanto, nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali, promuove e sostiene progettualità che abbiano carattere culturale e sociale e che, nello specifico, contribuiscano allo sviluppo ed alla coesione della comunità, accrescendo le occasioni di incontro, formazione, scambio e confronto, valorizzando l'integrità della famiglia, la tutela dei cittadini deboli o svantaggiati. Inoltre, nell'ambito delle sue funzioni, il Comune ispira la propria attività ai valori fondamentali della persona umana e della solidarietà verso le categorie più deboli e indifese.



- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il Progetto oggetto dell'accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione della Giunta comunale n. del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto speciale per l'inclusione dei minori ucraini nella società treiese – "I luoghi di Dolores Prato" (di seguito denominato Progetto) che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne fa parte integrante e sostanziale, ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
 - a) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale, e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
 - b) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
 - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data in cui al Garante perviene, da parte del Comune, per il Progetto in questione la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.



Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Sindaco Franco Capponi;

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

Articolo 6
(Risultati del progetto)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto dell'accordo sono di proprietà congiunta delle Parti che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di ciascuna Parte sottoscrittrice.

Articolo 7
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dall'accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101).

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 10
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte o presso gli istituti penitenziari interessati dal Progetto per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13
(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Giancarlo Giulianelli

Per Comune
Il Sindaco
Franco Capponi

Allegato 1)

SCHEDA SINTETICA PROGETTO

TITOLO PROGETTO	"I luoghi di Dolores Prato"- progetto speciale per l'inclusione dei minori ucraini nella società treiese
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rispondere ai bisogni psico-educativi e di socializzazione dei bambini ucraini per il loro benessere; ▪ creare occasioni di condivisione, confronto e scambio tra minori ucraini e treiesi; ▪ raggiungere un effettivo coinvolgimento dei minori ucraini nella vita pubblica e nei luoghi di aggregazione; ▪ favorire l'integrazione piena dei minori ucraini e delle loro famiglie nella comunità del Comune di Treia.
ATTIVITA' PROGETTUALE	<p>Il Progetto speciale di accoglienza "I luoghi di Dolores Prato" risponde ad un modello di accoglienza a 360° nel rispetto della cultura dei cittadini ucraini senza stravolgere completamente la loro quotidianità, usi ed abitudini; vuole essere un supporto rilevante all'inclusione, all'integrazione e al benessere e sviluppo psico-fisico dei minori ucraini e delle loro famiglie all'interno della società treiese, mettendo in campo attività finalizzate sia all'acquisizione di nuove abilità (racconto, disegno, modellazione) sia alla conoscenza della realtà treiese (focus su Dolores Prato, scrittrice simbolo della Città di Treia).</p> <p>I momenti di socialità e di condivisione previsti sono anche orientati alla rilettura delle esperienze traumatiche vissute, con recupero di uno stato di serenità emotiva.</p> <p>Nello specifico il progetto si propone di unire più arti e stimoli creativi ed è strutturato in modo di alternare momenti in aula e "en plein air" per osservare e scoprire dal vero i luoghi di Dolores Prato.</p> <p>In particolare si prevede di realizzare nel suo ambito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uscite alla scoperta dei luoghi; - lezioni di scrittura creativa e tecniche del racconto; - lezioni di illustrazione e disegno; - un laboratorio creativo per la realizzazione di manufatti.
RISULTATI ATTESI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aumento della serenità emotiva e dell'equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori ucraini; ▪ realizzazione di occasioni di condivisione, confronto e scambio tra minori ucraini e treiesi; ▪ aumento del coinvolgimento dei minori ucraini nella vita pubblica e nei luoghi di aggregazione;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aumento dell'integrazione dei minori ucraini e delle loro famiglie nella comunità del Comune di Treia.
DESTINATARI	Bambini e ragazzi di Treia e provenienti dall'Ucraina, di età compresa tra i 6 e i 17 anni ed ospitati nel C.A.S. istituito dal Comune di Treia tramite accordo di collaborazione con la Prefettura di Macerata.
AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO	comune di Treia (MC)
CONTESTO SOCIALE DI INTERVENTO	<p>Il drammatico conflitto in Ucraina, ancora in atto, ha inevitabilmente comportato un flusso in arrivo di profughi nella nostra regione ed anche, nello specifico, nel territorio del Comune di Treia. L'Amministrazione comunale, già agli albori di questa guerra, nella logica della accoglienza si è resa disponibile ad ospitare i primi profughi, impegnandosi con il personale amministrativo preposto ad effettuare le prime operazioni di registrazione dei migranti, le iscrizioni a scuola dei minori, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale, comunicando, contestualmente, tali dovute attività agli Organi competenti. Nello specifico è stata siglata una Convenzione con la Prefettura di Macerata per regolamentare gli aspetti pratici ed economici del nuovo modello CAS (Centri Assistenza Straordinaria).</p> <p>Nel Comune di Treia sono attualmente accolti 16 minori, di cui 10 accompagnati solo dalle rispettive madri.</p> <p>L'impegno operativo della Amministrazione comunale ha reso evidente quanto il bisogno più impellente cui rispondere sia quello dell'integrazione che contribuisce significativamente a garantire la salute e l'equilibrio psico-fisico dei bambini ucraini.</p>
DURATA	Giugno - Luglio 2023
SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comune di Treia responsabile e coordinatore del progetto ▪ LuNa Eventi responsabile della specifica attività di corso di disegno ▪ Giada Lab responsabile della specifica attività di corso di fimo